

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 luglio 2000

Si pubblica regolarmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio telematico e richieste di ABBONAMENTO on line rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - FUNZIONE EDITORIA, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 567.

Comune di Serrone (Frosinone). Variante al vigente P.R.G. per la realizzazione di una palestra annessa alla scuola media, legge 1/78. Restituzione Pag. 4

2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2000, n. 912.

IPAB «Istituto della Sacra Famiglia» di Roma. Nuova titolazione, modifiche e integrazioni dello statuto ... Pag. 4

3 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1265.

Modifica della denominazione dell'Azienda ospedaliera «Lazzaro Spallanzani - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico» in «Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico» Pag. 7

4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1297.

Esecuzione deliberazione Consiglio regionale n. 665 del 29 febbraio 2000 del programma operativo della Regione Lazio Obiettivo 3. Provvedimento stralcio Pag. 8

5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000, n. 1356.

Programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, quadriennio 1992-1995. Localizzazione degli interventi ed individuazione dei soggetti attuatori. Rettifica e modificazione della delibera di Giunta regionale n. 1830 del 30 marzo 1999 Pag. 15

6 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2000, n. 1522.

Modifica composizione delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale ai fini della contrattazione decentrata integrativa del C.C.N.I. 1998/2001 del personale dell'area dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali Pag. 16

7 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2000, n. 1583.

Posticipazione della data di presentazione delle domande relative alla terza annualità (anno finanziario 2001) per l'ammissione ai benefici previsti dal programma triennale di ricerca agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale della Regione Lazio (1999/2001), dal 30 giugno 2000 al 30 settembre 2000 Pag. 16

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MAR. 2000

ADDI' 28 MAR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - BONADONNA - DONATO - META

DELIBERAZIONE N° 912

OGGETTO: IPAB "ISTITUTO DELLA SACRA FAMIGLIA"
DI ROMA. NUOVA TITOLAZIONE, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLO STATUTO.



LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 93, concernente l'approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la legge regionale 10 luglio 1978, n. 29 recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO l'art. 22 della legge 22 maggio 1971, n. 346;
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente il riordino, la programmazione, la gestione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali della Regione Lazio;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 riguardante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTO lo statuto vigente dell'IPAB "Istituto della Sacra Famiglia" con sede in Roma, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 7614 in data -3.10.1994;
- VISTA la nota prot. n. 161 del 22.02.2000, con la quale il legale rappresentante dell'IPAB in oggetto, ha trasmesso all'Assessorato Rapporti e Relazioni istituzionali, per i provvedimenti di competenza, le deliberazioni n. 18 del 28.7.1999 e n. 20 del 15.09.1999, esecutive ai sensi di legge, con le quali il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al vigente Statuto dell'Ente;
- ESAMINATE le citate deliberazioni n. 18/1999 e n. 20/1999 aventi per oggetto rispettivamente: "Proposta per l'adeguamento dello Statuto dell'Ente alle vigenti leggi emanate per gli Enti pubblici e Modifica della Denominazione" e "Rettifica errori materiali art. 9 e art. 11 della proposta Statuto di cui alla delibera n. 18 del 28.7.1999";
- RILEVATO così come evidenziato nelle premesse della deliberazione n. 18/1999 che le modifiche ed integrazioni da apportare al citato vigente Statuto sono necessari per adeguarlo alle



normative di carattere amministrativo sopravvenuto e per rendere più agevole l'identificazione del nome con la denominazione di "Istituto Sacra Famiglia" anziché "Istituto della Sacra Famiglia";

VISTA la nota prot. n. 990 del 12.11.1999, con la quale l'Ente comunica di aver richiesto, in data 04.10.1999 con prot. n. 841, al Comune di Roma la modifica statutaria, come previsto dall'art. 62 della L. 6972/1890;

RILEVATO che il Comune di Roma non ha espresso alcun parere entro i trenta giorni previsti, ai sensi della normativa citata e che, pertanto, lo stesso deve considerarsi assenziente;

RITENUTO per quanto sopra opportuno accogliere la richiesta di modifica e di integrazione dello statuto vigente dell'IPAB "Istituto della Sacra Famiglia" di Roma;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Rapporti e Relazioni Istituzionali

D E L I B E R A

- di approvare la nuova titolazione dell'IPAB "Istituto della Sacra Famiglia" di Roma in "Istituto Sacra Famiglia" di Roma;
- di ratificare le modifiche ed integrazioni apportate al vigente statuto dell'Ente di che trattasi ed approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Istituto Sacra Famiglia" di Roma nella stesura del testo allegato - allegato A - che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare la Conservatoria dei Registri immobiliari ad annotare la variazione intervenuta nella titolazione del proprietario dei beni dell'ex IPAB "Istituto della Sacra Famiglia".

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge n. 127/1997 e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio


IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



ALLEGATO A)

ALLEG. alla DELIB. N. 932

DEL 28 MAR. 2000



ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

ROMA

STATUTO



IL SEGRETARIO GENERALE
Rag. Augusto Caputo

CAPO I

ISTITUTO PUBBLICO ASSISTENZA
"SACRA FAMIGLIA"
Viale Cortina d'Ampezzo, 112 - Tel. 7284208
O.M.A.

Origine - Scopo - Istruzione - Mezzi.



ART. 1

L'Istituto Sacra Famiglia in Roma, eretto in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale del 15 giugno 1916, trae origine dal Circolo della Sacra Famiglia, costituitosi in Roma tra il 1877 e il 1878 per iniziativa del Cavalier Ferdinando Buonaccorsi che, preoccupato dello stato miserando dell'infanzia abbandonata, volle creare una istituzione ove questa avesse potuto trovare ricovero, usilo, cibo spirituale e materiale ed avviamento al lavoro, la sede legale è stabilita in Roma V.le Cortina d'Ampezzo 112.

ART. 2

L'Istituto ha per scopo quello di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, ad accogliere, mantenere, educare, istruire, addestrare professionalmente ed avviare al lavoro fanciulli poveri, dalla nascita fino al 18° anno di età, che versino in stato di abbandono morale e/o materiale di difficoltà familiare o di bisogno nel rispetto delle modalità del regolamento interno.

L'Istituto provvede altresì ad ospitare le rispettive madri solo in caso di necessità e/o utilità per il bambino e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione nei casi per i quali non siano già stati esperiti gli accertamenti del caso.

La permanenza in Istituto dei bambini e delle madri deve essere breve, nei limiti del possibile, al fine di soddisfare le prioritaria risposta al bisogno di altri, sia pure nel rispetto di ogni singolo progetto educativo e di inserimento sociale.

L'Istituto, sulla base delle normative regionali vigenti e nell'ambito della programmazione dei servizi socio-assistenziali, attua i propri interventi attraverso la costituzione e lo sviluppo di case famiglia, gruppi appartamento, comunità di prima accoglienza, centri di pronto intervento.

L'Istituto promuove e realizza altresì azioni e iniziative innovative di prevenzione e recupero del disagio giovanile e adolescenziale quali centri diurni socio-educativi,

ludoteche, unità di strada etc. curando in tutti i modi possibili lo sviluppo e la crescita psico-fisica dei minori.

A tal fine si adopera, nei confronti degli stessi e dei genitori, in tutte le iniziative che si rendessero necessarie, per conseguire un ottimale inserimento del minore nell'ambito della famiglia e di questa nel tessuto sociale.

L'Istituto cura in maniera particolare l'addestramento professionale e l'avviamento al lavoro dei minori in età lavorativa, anche attraverso l'organizzazione e lo svolgimento delle attività previste dalla Legge 845/78 e la promozione, la partecipazione e lo sviluppo di cooperative sociali integrate di gruppo b), secondo quanto previsto dalla Legge 381/91.

Per i minori ospiti dell'istituto che superino il 18° anno di età il Consiglio può far proseguire l'assistenza specificando con apposite deliberazioni il reperimento dei fondi necessari per la copertura delle rette di mantenimento, anche attraverso pubbliche sottoscrizioni, affinché possano continuare ad essere assistiti in particolari condizioni di indigenza e necessità qualora il progetto di inserimento sociale e lavorativo non sia stato portato a compimento e comunque non oltre il 21° anno di età.



ART. 3


Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'ammissione degli ospiti nelle proprie strutture, stabilendo nei casi e con le cautele previste nel regolamento, l'espulsione per indisciplinatezza e cattiva condotta.

ART. 4

I minori adempiono l'obbligo scolastico frequentando le scuole pubbliche e/o private.

Sulla base del progetto educativo e di inserimento sociale elaborato dall'istituto unitamente all'Ufficio dei Servizi Sociali competente per territorio, completano la loro formazione attraverso la frequenza di Istituti Professionali provinciali e regionali o altro tipo di scuola media superiore.

Nel caso di ospiti che abbiano superato il 18° anno di età e, versando in particolari condizioni di indigenza continuano ad essere assistiti secondo quanto previsto dalla Statuto(art.2 Ultimo capoverso), quando vi siano le condizioni di merito e di propensione allo studio, l'Istituto può deliberare di sostenere il pagamento delle

ART. 8

L'Istituto, al fine di incentivare la partecipazione alla vita dell'IPAB da parte di benefattori dell'Ente e di singoli cittadini sensibili alle tematiche dei minori che vogliano concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, promuove, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 460/97 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la nascita e lo sviluppo di momenti associativi autonomi che abbiano quale fine esclusivo la diffusione dell'immagine dell'istituto, nonché la raccolta di fondi attraverso iniziative e pubbliche sottoscrizioni per sostenere e incrementare le attività assistenziali dell'IPAB.

L'attività promozionale deve essere senza oneri per l'Ente e con l'esclusione di ogni delega alle associazioni delle funzioni dell'Istituto.

CAPO II

ART. 9



L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tre dei quali, tra cui il Presidente, designati dalla Regione Lazio e due dal Consiglio Comunale di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i membri possono essere riconfermati.


In caso di sostituzione per morte, dimissioni o per altra causa, i nuovi nominativi dalla Regione Lazio durano in carica solo il periodo restante del quinquennio in corso e possono essere confermati.

ART. 10



I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e l'Autorità che ha designato i membri decaduti dovrà provvedere alla sostituzione per il buon funzionamento del Consiglio stesso.

Il Presidente e i Consiglieri di amministrazione, qualora le condizioni finanziarie dell'Istituto consentano la copertura della spesa, hanno diritto a un compenso per ogni presenza alle riunioni, nonché a una indennità mensile a titolo di rimborso forfettario, che saranno stabilite con apposita delibera.



IL SEGRETARIO GENERALE

Reg. Augusto Cangini



ISTITUTO PUBBLICO ASSISTENZA DISABILITÀ
"SACRA FAMIGLIA"
Viale Corfù d'Ampezzo, 11/A tel. 2284206
R.O.M.



ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente; ne sia fatta richiesta da due o più membri del Consiglio, oppure su invito dell'Autorità Tutoria. La riunione per l'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente avviene nel mese di maggio, mentre quella per l'esame del Bilancio Preventivo dell'esercizio seguente avviene nel mese di settembre, ai sensi dell'articolo 6 del Regio Decreto 30 Dicembre 1923 n°2841 e articolo 1 del Regio Decreto 20 Febbraio 1927 n°257.

ART. 12

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di tre membri e a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusto l'articolo 15 della Legge 11 Luglio 1890 n°6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

ART. 13

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario Generale, e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

In caso di assenza del Segretario le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione vengono assunte da un membro del Consiglio stesso.





ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Istituto, anche mediante l'approvazione di programmi e direttive generali e ne controlla l'attuazione.

Fatta salva ogni altra competenza prevista dalle norme vigenti, spetta comunque in via esclusiva al Consiglio ogni deliberazione riguardante:

- a) statuti e regolamenti dell'Istituto; b) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni di bilancio e conti consuntivi; c) piante organiche e relative variazioni; d) convenzioni tra IPAB ed enti locali, costituzione e modificazione di forme associative; e) contrazione di mutui; f) spese che impegnino i bilanci per più esercizi; g) acquisti, permuta, alienazioni e trasformazioni del patrimonio immobiliare dell'Istituto, nonché eventuali contratti di comodato; h) contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art.2222 del codice civile, in base alla deliberazione che ne determina i contenuti fondamentali ai sensi dell'art.56 della legge 8 giugno 1990 n°142; i) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni e associazioni legati all'attività istituzionale dell'istituto, secondo quanto previsto dallo Statuto; l) la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata da parere del Segretario generale, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità. Il testo dei pareri è inserito nella deliberazione.

CAPO III

Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Istituto e ne difende gli interessi. Convoca il Consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e ne fa eseguire le deliberazioni. Sospende, previo il parere dell'Ufficio di disciplina, per gravi ed urgenti motivi gli impiegati, e nei casi di urgenza prende tutti i provvedimenti reclamati al bisogno, salvo riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.



*In base alla legge 142/90; 29/93; 127/97;77/95; propone al Consiglio di Amministrazione i programmi e gli obiettivi generali dell'Ente necessari all'espletamento dei fini istituzionali.
Controlla che il raggiungimento di tali obiettivi sia conseguito.*

CAPO IV

Avvertenze e norme generali di Amministrazione



ART. 16


La Pianta Organica, i modi di nomina, i diritti, le assunzioni e la mansioni del personale dell'istituto sono fissati dal Regolamento Organico approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione in attuazione dei contratti di lavoro stipulati per i dipendenti degli enti locali.

ART. 17

*Il Segretario Generale dell'istituto partecipa alle sedute del Consiglio con le funzioni previste dalla legge 6972/1890 e dai relativi regolamenti d'attuazione. Sovrintende quale Dirigente Generale allo svolgimento dell'attività dell'istituto verificando e controllando le attività dei dirigenti, in base all'art.16 lettera h D.lgs. 29/1993.
Adotta gli atti di competenza dei dirigenti, che per qualsiasi ragione, non siano ad essi attribuiti ovvero in caso di vacanza del posto.*

ART. 18

I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.



IL SEGRETARIO GENERALE
Rag. Anziani

ISTITUTO PUBBLICO ASSISTENZA BENEFICENZA

VIA C. A. FA. ITALIA
Viale Cavour, 11/Ampozzo, 11/A. Tel. 051/2201
S. Q. M. A.

ART. 19

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale per il Tesoriere se non sono muniti della firma dei Dirigenti che apporranno in virtù delle proprie competenze le firme sui mandati di pagamento e reversali d'incasso, in base alla liquidazione delle fatture ed impegni con atti amministrativi (come disposto dall'art.9 lettera c del D.lgs. 23/12/93 n°546)

ART. 20

*Il servizio di esazione di cassa è fatto di regola dall'esattore comunale, ma può affidarsi a qualche pubblico ente.
Nel caso che l'Istituto venga autorizzato ad avere un cassiere proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale o ad altro pubblico Ente.*

Disposizione finale

ART. 21

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.



[Handwritten signature]



Si certifica che la presente è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Istituto in data ... e che non sono pervenuti reclami, opposizioni e osservazioni.

DELIBERA N° 18
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 28... del mese di Luglio... alle ore 17,00... e seguenti, nella sede dell'Istituto Sacra Famiglia in Roma, Viale Cortina D'Ampezzo 112, in seguito a diramazione di inviti nelle forme di legge il Presidente Sig. Dr. Frattarelli Maurizio assistito dal Segretario Sig.Rag. Augusto Cangì ... ha riunito il Consiglio di Amministrazione nominato con D.P.G.R. n° 4265 del 4/08/98 e Ordinanza Comune di Roma n° 3 dell'8/01/99 per prendere in esame il seguente ordine del giorno:

PROPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELL'ENTE ALLE VIGENTI LEGGI EMANATE PER GLI ENTI PUBBLICI E MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE.

Sono presenti:

Dott. Maurizio Frattarelli	Presidente
Sig. Masino Giorgio	Consigliere
Dr. Massimiliano Monnanni	Consigliere
Dr. Michele Criscuolo	Consigliere
Assente giustificato Sig.ra Mariangela Sera	Consigliere

Funge da Segretario il Segretario generale Rag. Augusto Cangì.

Il Presidente, ritenuta validamente costituita l'Assemblea, inizia la discussione.



Il Consiglio di Amministrazione

Viste le Delibere n°10 e n°12 O.d.G: Proposta per l'adeguamento dello Statuto dell'Ente alle vigenti Leggi emanate per gli Enti Pubblici, approvate dal CO.RE.CO. con verb. N°132 del 20/5/1999 e n°137 dell'8/6/99;

Sentiti gli Uffici della Regione Lazio Assessorato ai Rapporti Istituzionali che hanno chiesto di inserire nella delibera le motivazioni riguardanti gli articoli modificati; Annotato che gli art. 1-2-3-4-5-6-7-8 sono stati aggiornati per precisare le origini e gli scopi che si sono allineati alle leggi 845/78 e 381/91 oltre alla legge Regione Lazio 38/96;

Rilevato che l'art.10 è stato modificato perché a fronte dell'incremento esponenziale delle attività dell'Ente, le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno subito un relativo incremento di frequenza. (I minori assistiti al 25/7/99 sono 62 rispetto ai 33 del 3/10/98.

Sono stati attuati gruppi appartamenti sia interni che esterni alla sede, oltre che a Giuliano di Roma (FR), già in funzione, e in Via Isernia 4 Roma, di prossima apertura, in convenzione con l'IPAB Asilo di Savoia; è stato aperto un Centro di Pronta Accoglienza, in convenzione con il Comune di Roma; mentre un Centro per Maggiorenni provenienti dalle case interne e di prossima apertura in convenzione con il Comune di Roma, al fine di non mettere in difficoltà i ragazzi che raggiungono la maggiore età, che non hanno una idonea sistemazione; altre iniziative sono in corso di programmazione);

Annotato che la decisione di sostituire al gettone di presenza l'indennità di funzione, fatta salva comunque la clausola delle condizioni finanziarie favorevoli, è quindi stata assunta al fine di evitare una lievitazione eccessiva della spesa;

Rilevato che gli altri articoli riguardanti le attribuzioni degli organi sono stati aggiornati adeguandoli al D.Lg 3/2/1993 n°29;

D.Lgs. 23/12/93 n°546; D.Lgs. 127/97 del 15/5/97;

Visto che in tal senso furono già prese precedenti deliberazioni e cioè:

Delibera n°21 dell'11/9/97 approvata dal CO.RE.CO. con verb. N°103;


n°28 del 24/10/97 approvata dal CO.RE.CO. con verb. N°108 del 14/11/97; n°8 del 19/3/98 approvata dal CO.RE.CO. con verb. N°37 del 9/4/98;

Considerato che per rendere più agevole l'identificazione del nome è opportuna la modifica da Istituto della Sacra Famiglia per fanciulli abbandonati ed orfani di guerra a "Istituto Sacra Famiglia";

all'unanimità

DELIBERA


Di proporre il nuovo Statuto dell'IPAB nella stesura di cui all'allegato, che fa parte integrante della presente delibera, per l'approvazione da parte della Regione Lazio e



del CO.RE.CO. e di modificare il nome anziché Istituto della Sacra Famiglia per fanciulli abbandonati ed orfani di guerra in Istituto Sacra Famiglia.

Letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rag. Augusto Cangi



IL PRESIDENTE
Dott. Maurizio Frattarelli



Si certifica che la presente è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Istituto in data e che contro di essa non sono pervenuti reclami, opposizioni e osservazioni.

DELIBERA N° 20

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 15 del mese di Settembre alle ore 14,00 e seguenti, nella sede dell'Istituto Sacra Famiglia in Roma, Viale Cortina D'Ampezzo 112, in seguito a diramazione di inviti nelle forme di legge il Presidente Sig. Dr. Frattarelli Maurizio assistito dal Segretario Sig. Rag. Augusto Cangì ha riunito il Consiglio di Amministrazione nominato con D.P.G.R. n° 4265 del 4/08/98 e Ordinanza Comune di Roma n° 3 dell'8/01/99 per prendere in esame il seguente ordine del giorno:

Rettifica errori materiali art. 9 e art. 11 della proposta Statuto di cui alla delibera N° 18 del 28/7/99.

Sono presenti:

Dott. Maurizio Frattarelli

Presidente

Sig. Masino Giorgio

Consigliere

Dr. Massimiliano Monnanni

Consigliere

Dr. Michele Criscuolo

Consigliere

Sig.ra Mariangela Sera

Consigliere

Funge da Segretario il Segretario generale Rag. Augusto Cangì.

Il Presidente, ritenuta validamente costituita l'Assemblea, inizia la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la delibera n° 18 del 28/7/99 O.d.G. "Proposta per adeguamento Statuto alle vigenti leggi e modifica della denominazione" approvata dal CO.RE.CO. con verb. N° 155 del 26/8/99 a condizione che vengano rettificati gli errori materiali di cui all'art. 9 e all'art. 11, all'unanimità

Delibera


Di rettificare gli art. 9 art. 11 come sottoindicato:

Art. 9 secondo periodo "Il Consiglio di Amministrazione dura in carica circa cinque anni" viene eliminata la parola circa.

Art. 11 secondo periodo "mentre quella per l'esame del Bilancio Preventivo dell'esercizio seguente e delle eventuali variazioni del medesimo avviene nel mese di settembre" viene eliminata la frase: e delle eventuali variazioni del medesimo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Rag. Augusto Cangini



IL PRESIDENTE

Dr. Maurizio Frattarelli



26/11/99
21/11/99
Caravaggio RIS



Roma 12 Novembre 1999
Protocollo: 990
Oggetto: Riforma Statuto.

Regione Lazio
Ass.to Rapporti e Relazioni
Istituzionali
Via del Caravaggio n°105
00147 ROMA

La presente per trasmettere in allegato la delibera n°20 del 15/9/99 "rettifica errori materiali artt. 9 e 11 della proposta dello Statuto di cui alla Delibera n°18 del 28/7/99"

Nel contempo si comunica che con prot. 841 del 4/10/99 è stata trasmessa la delibera per la riforma dello Statuto al Sindaco di Roma per richiedere il parere favorevole, che a tutt'oggi non è pervenuto, ma si può considerare come avvenuto per tacito assenso.

Si chiede l'ulteriore procedura per l'approvazione dello Statuto da parte della Giunta Regionale.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rag. Augusto Cangini

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO RAPPORTI E RELAZIONI ISTITUZIONALI
23 NOV. 1999
PROT. N° 2539/18.3

REGIONE LAZIO
ASS.TO RAPPORTI E RELAZIONI ISTITUZIONALI
23 NOV. 1999
ARRIVO 18.3
Sett.

URGENTE

In Collegio
24/2/2000
Com



ISTITUTO
SACRA FAMIGLIA
I.R.C.

Roma 22 Febbraio 2000
Protocollo: 161
Oggetto: Riforma Statuto

Spett.le Regione Lazio
Ass.to Rapporti e Relazioni
Istituzionali
Via del Caravaggio n°105
00147 ROMA


Facendo seguito agli incontri avuti recentemente presso Codesto Assessorato, nonché alla relativa corrispondenza intercorsa, si invita a voler provvedere all'approvazione delle modifiche statutarie da apportare al testo approvato dalla Giunta Regionale con delibera n°7614 del 3/10/1994.

Il Consiglio di Amministrazione dello scrivente Istituto con delibera n°18 del 28/7/1999 (resa esecutiva dal CO.RE.CO. con verb. N°155 del 26/8/99) e n°20 del 15/9/99 (resa esecutiva dal CO.RE.CO. con verb. N°165 del 15/9/99), ha approvato le suddette modifiche statutarie.

Pertanto si allega, all'uopo, in triplice copia autenticata, il nuovo Statuto deliberato dello scrivente Istituto, come sopra indicato, e reso esecutivo dal CO.RE.CO., con preghiera di formalizzare l'ulteriore procedura per l'approvazione dello Statuto stesso da parte della Giunta Regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rag. Augusto Cangi

IL PRESIDENTE
Dott. Maurizio Fratàrelli



ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

eretto in Ente Morale con D.L. 15.6.1916

00135 Roma - V.le Cortina d'Ampezzo, 112 • Tel. (06) 3312714 - 3312783 • Fax (06) 33219878

c/c postale automatizzato 31767007

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

3 OTT. 1954

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL



ADUNTA IL 3 OTT. 1954 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO, 213 SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

PRELONZI	Luigi	Presidente	D'URSO	Filippo	Assessore
MAZZA	Fernando	Vice Presidente	DELLA MONACHE	Antonio	"
DEWISOLI	Alfredo	Assessore	DIONISI	Arcadio	"
MAZZA	Franco	"	MARCI	Cesiliano	"
DELLA	Paolo	"	MISTRANTONI	Paolo	"
MAZZA	Luca	"	MIOVILI	Giacomo	"
			BOGNETARELLI	Giulio	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Severino GUGLIONE

..... GIUSTIZIA

ASSENTE: D'AMICI - DI PIETRA - CIANCHI - DANESI - DI ONOFRI - D'URSO

..... DELIBERAZIONE N° 4614

OGGETTO: Imp. - Istituto Sacra Famiglia di Roma - Approvazione nuovo testo dello statuto.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17/7/1890 n. 6672 recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

VISTO il D.L. 15/2/1891 n. 99 concernente l'approvazione dei Regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

VISTO il D.P.M. 15/1/72 n. 9 riguardante il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e dei relativi procedimenti;

VISTO l'art. 22 della legge 22/3/72 n. 249;

VISTO il Decreto Legislativo 18/2/03 n. 40;

VISTO lo statuto vigente dell'IPAS "Istituto Sacra Famiglia" di Roma;

VISTA la nota n. 385 del 24/12/93 con la quale il Presidente dell'IPAS "Istituto Sacra Famiglia" di Roma ha trasmesso all'Assessorato Enti Locali, per i provvedimenti di competenza, la deliberazione n. 44 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 10 dicembre 1993 e resa esecutiva dal competente CO.RE.CO.;

ESAMINATA la deliberazione n. 44/93 già citata avanti per oggetto "Infanzia dello Spazio dell'Istituto";

RELEVATO come è evidenziato nelle premesse del deliberato citato che l'attuale statuto dell'IPAS fu approvato con D.L. n. 17/4/1930;

CONSIDERATO che le trasformazioni avvenute nella società in questi ultimi anni hanno maturato condizioni tali da rendere necessario un adeguamento delle finalità dell'Istituto, fermo restando lo scopo essenziale che giustificò la nascita dell'Opera e cioè l'assistenza ai minori in caso di necessità;

VISTA la nota n. 181 del 15/5/94 con la quale il Presidente dell'IPAS "Istituto Sacra Famiglia" di Roma ha trasmesso all'Assessorato Enti Locali, per i provvedimenti di competenza, l'ulteriore deliberazione n. 15 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 21.5.94 e resa esecutiva dal competente CO.RE.CO.;

ESAMINATA la deliberazione n. 15/94 già citata avanti per oggetto "Variazioni degli artt. 2, 8 e 10 di cui alla R.D. n. 10/12/1930". Stanno presentate con la delibera n. 44 del 10/12/93;

CONSIDERATO che, come si evince dalle premesse del deliberato citato,



modifiche apportate al nuovo testo dello Statuto di sono state necessitate al fine di accogliere più approfondite sollecitazioni su alcuni aspetti del testo e le osservazioni formulate in via informale dall'Ufficio, competenza dell'Assessorato provinciale;

Il nuovo testo dello Statuto;

Le modifiche ritenute necessarie per adeguare il testo del vecchio Statuto alle realtà attuali dell'IPAB;

La nota n. 2941 del 7/6/54 con la quale l'Assessorato Enti Locali ha richiesto in merito al Comune di Roma il parere previsto dall'art. 62 della Legge 17/7/1953 n. 6572;

L'avviso di ricevimento dal quale risulta che la nota sopraindicata è stata ricevuta dal Comune di Roma in data 11.6.54;

che il Comune di Roma deve essere considerato sufficientemente in fase di attuazione della riforma, poiché non ha dato alcun riscontro e che i 30 giorni previsti sono stati superati;

peraltro la necessità di provvedere, quale momento all'approvazione del nuovo testo dello Statuto dell'IPAB "Istituto Sacro Famiglia" di Roma onde corrispondere all'ente di provenienza, l'ente cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui sono investiti gli organi esistenti e i servizi di cui sono investiti gli organi esistenti e i servizi di cui sono investiti gli organi esistenti;

dell'Assistenza agli Enti Locali e Servizi Sociali, Aggregazioni Sovracomunali, Immigrazioni, Emigrazione;

DELIBERA

approvare, per le motivazioni indicate in possesso, il nuovo Statuto dell'IPAB "Istituto Sacro Famiglia" di Roma nel testo allegato e forma parte integrante del presente atto.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 12/2/93 n. 40.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il PRESIDENTE: P. Lo Sardo Pedicini

Il SEGRETARIO: Roberto Severio GUSCEONE



Per copia conforme
UFFICIO REGIONALE
LAZIO
REGIONE LAZIO
SEGRETERIA REGIONALE

di cui viene fatto l'assorbimento della massima parte dal lavoro.

Art. 3.
Tutte le professioni aperte agli alunni di prima e seconda e a quelli appartenenti a famiglie numerose, nel caso di insufficienza di posti gratuiti, sono preferiti gli orfani e handicappati i quali non abbiano congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte e si trovano in maggiore difficoltà; in seconda luogo, gli orfani di genitori i genitori, in fine, quelli di padre.

Negli altri casi, si tiene conto dell'ordine di precedenza delle domande.

Art. 4.
Gli alunni ricevono l'istruzione elementare nelle scuole comunali e lexiconi di disegno nell'istituto, con la norma stabilita dalle leggi vigenti.

Per il corso elementare, frequentano i laboratori e le officine esistenti nell'istituto.

Possano ricevere l'istruzione professionale pubblica presso le locali scuole di agricoltura, se condotte regolarmente con abilità e profitto.

Il regolamento stabilisce il modo di esercitare la vigilanza degli alunni durante il tempo che essi passano nei laboratori e fuori dello Istituto.

Art. 5.
Nell'addebiamento degli alunni ad un'arte o professione, si tiene conto, in quanto sia possibile, delle loro tendenze ed inclinazioni.

Quelli che diano serio affidamento di sé, possono essere collocati in altri Istituti P.I. o in case fondate da Società di patronato, per ricevervi insegnamenti professionali non impartiti nello stabilimento.

Art. 6.
Gli insegnamenti professionali da impartirsi agli alunni e i programmi relativi sono determinati dal regolamento, tenendo presente le condizioni locali, specialmente nei riguardi della domanda e della offerta di lavoro. Gli alunni sono anche istruiti nell'igiene e nell'economia domestica.

Gli insegnanti sono affidati a persone fornite dei necessari titoli e requisiti.

Art. 7.
E' vietata ogni diversità di trattamento fra gli alunni ricevuti gratuitamente e quelli ammessi a pagamento.

[Handwritten signatures]

di sia utile all'insediamento delle medesime nel mondo del lavoro. I minori ospiti dell'Istituto superano il 12° anno di età possono continuare ad essere assistiti in particolari condizioni di indigenza e necessità qualora il progetto di inserimento sociale e lavorativo non sia stato ancora portato a compimento e comunque non oltre il 17° anno di età, specificando con apposite deliberazioni l'impiego dei fondi necessari per la copertura delle rette di mantenimento, anche attraverso pubbliche sottoscrizioni. Vengono promosse inoltre tutte ciò che, attraverso gli attuali mezzi di comunicazione sensibilizza l'opinione pubblica ai problemi dei minori handicappati e della gestione medra.

Art. 8.
Il Consiglio di Amministrazione autorizza l'assegnazione degli ospiti nelle case famiglia.

Art. 9.
I minori adempiono l'obbligo scolastico frequentando le scuole pubbliche. Possono conseguire la loro formazione attraverso la frequenza di Istituti Tecnico professionali Provinciali e Istituti o altro tipo di scuola superiore. L'Istituto può programmare scuole o corsi professionali, attività ricreative socio-culturali.

Art. 10
SOPPRESO

Art. 11
SOPPRESO

Art. 12
SOPPRESO

Art. 13
SOPPRESO

Art. 14
SOPPRESO

Art. 15
SOPPRESO

Art. 16
SOPPRESO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
[Handwritten signature]



Art. 8.

Allo studio che un alunno sia stato ricoverato
per il servizio a titolo gratuito, per qualsiasi
motivo, l'Amministrazione deve riportare, da cui
si deduce, il pagamento delle rette.

Art. 9.

Allo studio, è quella che, essendo sufficiente profitto
dell'interrogatorio professionale e lavorativo
dell'alunno a fronte, non del liberazione del
la famiglia e della persona, sono limitati alle
responsabilità degli utili dei lavori cui
passare parte, nella misura da determinarsi nel
regolamento.

L'Amministrazione curerà che i salari degli al-
lunni ricoverati alle officine non siano inferiori
a quelli costanti.

Le quote spettanti agli alunni sono depositate
semplicemente presso la Cassa Postale di Rispar-
nio, mediante libretti individuali da consegnare
a chi ha diritto alla uscita degli interessati
dell'istituto.

Art. 10.

Allo studio sono licenziati quando compiono il
prevedibile anno di età.

Avvengono sempre licenziati prima quelli per i qua-
li sia cessato il disegno di studio della pub-
blica istruzione, salvo le disposizioni del
terzo comma dell'art. 2.

Avvengono sempre licenziati, prima del termine
preveduto, gli alunni ai quali si offre l'occu-
pazione, mediante un conveniente collocamento,
di migliorare la propria sorte.

La garanzia relativa sarà determinata dal rego-
lamento.

Art. 11.

Qualunque, in via eccezionale, restasse ricoverato
il figlio di un operaio, si rappresenta al suddetto
operaio di età, il quale deve dare prova di buona con-
dotta, di diligenza e di volontà nell'apprendere
l'insegnamento pratico professionale, ma,
in qualunque caso, non possono essere trattate
il corso il diciannovesimo anno di età.

Art. 12.

Le norme per il ricovero e le garanzie per il
pagamento delle rette private sono stabilite
dall'apposito regolamento.

Art. 13.

Qual caso viene stabilito, con apposita delibe-
razione, il numero dei posti che, nell'anno se-
guente, potranno essere concessi gratuitamente
in rapporto ai mezzi dei quali l'Amministrazione
può disporre sui redditi del proprio patri-
monio o su altre eventuali entrate.

Art. 8.
SOPPRESSO



Art. 9.
SOPPRESSO

Art. 10.
SOPPRESSO

Art. 11.
SOPPRESSO

Art. 12.
SOPPRESSO

Art. 13.
SOPPRESSO



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

responsabilità per trascuratezza o per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele da stabilire nel regolamento.

Art. 11.

L'Amministrazione e l'ispezione degli alunni ha principio di collegamento e della pubblicità. La cura sarà affidata al Comitato locale di protezione per le maternità e infanzia, e, tenuto conto anche della Congregazione ed autorità diocesane, per evitare che i licenziati o espulsi siano abbandonati a loro stessi.

Art. 12.

Gli alunni licenziati prima dei limiti di età fissati, quando cessino i motivi di licenziamento, dovranno essere ammessi che si facciano venire nell'Istituto.

Art. 13.

L'Istituto può da solo o in consenso con altri, fondare in campagna o in riva al mare case di cura e nelle stesse tempo di educazione e di istruzione.

Può inviare i propri alunni in consimili case fondate da società di patronato o da privati sotto la sorveglianza delle società stesse e anche il loro confinamento igienico sia stato approvato dal Consiglio Provinciale Sanitario.

Art. 14.

L'Istituto provvede al proprio scopo con i proventi delle raccolte e commercio dei rifiuti, con le rendite del patrimonio, con le rette dei minori con sussidi gratuitamente, con le sovvenzioni ed elargizioni dei privati ed ogni altro mezzo di cui si avvale il patrimonio ed il patrimonio.

L'ispezione per trascuratezza o per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele da stabilire nel regolamento.

Art. 15.

SOPPRESSO

Art. 16.

SOPPRESSO

Art. 6.

L'Istituto può da solo o in consenso con altri fondare case destinate alle vacanze estive dei propri ospiti o inviare gli stessi per un periodo di vacanza presso case gestite da Enti che abbiano lo stesso scopo educativo ed offrire una buona garanzia di perfezionamento.

Art. 7.

L'Istituto attua i suoi scopi con le rendite periodiche, con le rendite del patrimonio, con le rette erogate dagli Enti assistenziali a favore degli ospiti ed ogni altro mezzo di cui si avvale il patrimonio (raccolte dei rifiuti, proventi di artigianali, artistici ecc. e qualsiasi altra attività che serve alla maternità profanistica e all'avvicinamento al lavoro dei minori).



Handwritten signatures at the bottom left of the page.

PER COPIA CONFORME ALL'originale

Handwritten initials or mark at the bottom right.

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 19

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente, tre dei quali sono nominati dal Prefetto della Provincia e due dal Governatore di Roma.

Il Presidente è nominato dal Prefetto della Provincia fra uno dei tre membri da esso scelti.

Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rielezioni senza interruzione.

In caso di sostituzione, per morte, dimissioni o per altra causa, i nuovi nominati dal Prefetto e dal Governatore durano in carica solo per il periodo restante del quadriennio in corso.

Art. 20

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di carica. In caso di assenze contemporanee, il più anziano di età.

Art. 21

I membri del Consiglio di Amministrazione, che, senza giustificato motivo, non intervengono più tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

Le decisioni sono prese dal Consiglio e il Prefetto le può approvare.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

Art. 22

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, tre dei quali, tra cui il Presidente, assegnati dalla Regione Lazio e due dal Consiglio Comunale di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i membri possono essere rieletti.

In caso di sostituzione per morte, dimissioni o per altra causa, i nuovi nominati dalla Regione Lazio durano in carica solo per il periodo restante del quadriennio in corso e possono essere rielezioni.

Art. 23

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 24


I membri del Consiglio di Amministrazione, che, senza giustificato motivo, non intervengono più tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è provvisoria dal Consiglio e l'Autorità che ha designato i membri decaduti dovrà provvedere alla sostituzione per il buon funzionamento del Consiglio stesso.

Le funzioni del Presidente sono retribuite con una indennità e quelle dei Consiglieri con un gettone di presenza che saranno stabiliti con apposita delibera, qualora le condizioni finanziarie dell'Ente consentano la copertura della spesa.

[Handwritten signatures]



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'incarico di curare l'amministrazione e la gestione dell'Istituto. Le riunioni hanno luogo nel mese di Aprile per l'approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio precedente, nel mese di ottobre, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio seguente e delle eventuali variazioni al medesimo, in base all'articolo 6 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2941 e art. 1 del R.D. 20 febbraio 1927 n. 117.

Le riunioni possono essere straordinariamente convocate dal Presidente ogni qualvolta lo richieda un urgente bisogno, o per domanda scritta motivata di due componenti il Consiglio stesso o per invito dell'Autorità Governativa.

Art. 12.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di tre terzi e a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persona.

Per la validità delle adunanze non è necessario che, avendo interesse, giurata l'art. 15 della legge 11 luglio 1890 n. 3972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 13.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario, e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si astenga o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione. In caso di assenza del Segretario le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione vengono assunte da un membro del Consiglio stesso.

Art. 14.

Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione dell'Istituto e al suo regolare funzionamento; propone i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno, e per il personale;

propone, quando occorre, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nomina, sospende e licenzia gli impiegati;

coltivare, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Istituto.

Art. 11.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nel mese di maggio per l'approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio precedente, e nel mese di ottobre, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio seguente e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dell'articolo 6 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2941 e art. 1 del R.D. 20 febbraio 1927 n. 297.

Le riunioni possono essere straordinariamente convocate dal Presidente ogni qualvolta lo richieda un urgente bisogno, o per domanda scritta e motivata di due componenti il Consiglio stesso o per invito dell'Autorità Governativa.

Art. 12.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di tre terzi e a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persona.

Per la validità delle adunanze non è necessario che, avendo interesse, giurata l'art. 15 della legge 11 luglio 1890 n. 3972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 13.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Generale, e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si astenga o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione. In caso di assenza del Segretario le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione vengono assunte da un membro del Consiglio stesso.

Art. 14.

Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione dell'Istituto e al suo regolare funzionamento; propone i progetti dei regolamenti di Amministrazione e di servizio interno, e per il personale; propone, quando occorre, le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti; assume il personale il cui stato giuridico è previsto da apposito regolamento in conformità a quanto stabilito nella pianta organica (di nomina, ferie, diritti, attribuzioni, qualifiche ecc.); delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Istituto.

ASSONITO RAPPORTI E RELAZIONI
SEZIONE
LAZIO
* * *
[Signature]

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

[Signature]

CAPO IV

Atribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 16.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Istituto, ne vigila l'andamento, così nei riguardi del mantenimento, della economia e della disciplina dei ricavi e di tutta la personale dipendente. Ne difende gli interessi, convoca il Consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e ne dirige la deliberazione; stipula i contratti; soprintende a tutti i servizi dell'Istituto; ha facoltà di assumere e licenziare il personale avvertito secondo le forme che sono prescritte dal regolamento; provvede inoltre sulla materia che non sono di competenza del Consiglio.

Responsabile per gravi ed urgenti motivi gli impiegati, e, nei casi d'urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Art. 15.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Istituto, ne difende gli interessi e soprintende ai servizi amministrativi e pedagogici.

Convoca il Consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e ne dirige le deliberazioni; stipula i contratti, provvede inoltre sulla materia che non sono di competenza del Consiglio.

Sospende, previo il parere del Consiglio di disciplina, per gravi ed urgenti motivi gli impiegati, e, nei casi d'urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V

Avvertenze e norme generali di Amministrazione

Art. 16.

L'ordinamento dell'Istituto comprende una ripartizione amministrativa ed una ripartizione pedagogica.

Il Segretario Generale, che è il capo del personale, risponde della ripartizione amministrativa direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Pedagogico risponde della ripartizione pedagogica direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 17.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di spesa per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quello fra i revisori dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, o, in difetto, di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di spesa per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e del Consigliere amministrativo, e, in difetto, del segretario, nonché del Direttore dell'Istituto, e norma del n. 5 dell'art. 32 della legge 17 luglio 1890 n. 6970.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Art. 17.

Il servizio di cassa è fatto di regola dall'istituto comunale, ma può affidarsi a qualche privato ente.
Nel caso che l'istituto venga autorizzato ad avere un cassiere proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'istituto comunale o ad altro ente.

Art. 18.

La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le esenzioni e le mansioni del personale sono fissati dal regolamento interno.

Art. 18.

Il servizio di esazione di tasse è fatto di regola dall'istituto comunale, ma può affidarsi a qualche pubblico ente.
Nel caso che l'istituto venga autorizzato ad avere un cassiere proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'istituto comunale o ad altro pubblico ente.

Art. 19

La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le esenzioni e le mansioni del personale sono fissati dal regolamento organico in attuazione dei contratti di lavoro stipulati per i dipendenti degli Enti Locali.

CAPITOLO VI
Disposizione finale

Art. 20.

La presente legge entra in vigore nel presente istante ed osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e di assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 20.

Per le materie non contemplate nel presente istante si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e di assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

